

**PRESENTAZIONE DEL NUOVO STATUTO  
E DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CNS**

**Tra storia e memoria**

**don Paolo D'AMBROSIO, Segretario CNS**

Prima di entrare nello specifico del tema (le modifiche allo Statuto ed il regolamento interno circa le votazioni dell'Assemblea Generale e le figure del Delegato Regionale e del Coordinatore Interregionale), potrebbe essere utile richiamare brevemente alla memoria **chi siamo e da quale storia proveniamo**.

A norma del Diritto Canonico, il **Collegamento Nazionale Santuari (CNS.)** è una “*associazione privata di fedeli*”, che – secondo quanto prevede l'**articolo 1** dello Statuto approvato dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione in data 17 Maggio 2021 ed entrato in vigore il 23 Maggio 2021, Solennità di Pentecoste – “*riunisce i Rettori dei Santuari italiani*”.

**Il CNS nasce nel 1996 come eredità del Collegamento Mariano Nazionale (CMN)**, che aveva visto la luce nell'Ottobre del 1959 a Roma, ad opera di Padre Francesco Maria Franzi di Novara, don Umberto Terenzi di Roma e Mons. Giovanni Stazzacappa di Padova.

All'indomani dell'Anno Mariano del 1954 e della *Peregrinatio* della Madonna di Fatima nei capoluoghi italiani del 1959, confermato dal fervore mariano seguito a questi due eventi, il **Collegamento Mariano Nazionale** si proponeva principalmente di incrementare la spiritualità mariana e la devozione del popolo di Dio a Maria.

Dal 29 Novembre al 2 Dicembre 1965 il Collegamento Mariano Nazionale celebrava **il primo Convegno dei Rettori dei Santuari Mariani d'Italia**, apertosi nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma e svoltosi poi ad Ariccia presso la “Casa Divin Maestro” della Pia Società San Paolo. Il primo Dicembre, in particolare, i partecipanti al Convegno furono ricevuti in udienza dal Santo Padre Paolo VI, che da allora in poi tornerà diverse volte, nel corso delle sue udienze concesse in occasione dei Convegni dei Rettori dei Santuari Mariani d'Italia, sul tema dei santuari e sulla loro funzione nella vita della Chiesa. Nell'udienza del 16 Novembre 1968, in particolare, Paolo VI riconoscerà ai santuari “*una funzione integrativa singolarmente efficace alla normale vita pastorale*”. Sue anche le definizioni dei santuari come “*centri di pietà, di orazione, di*

*raccoglimento, di preghiera, di rifacimento spirituale*” (Udienza 1970) e come *“cliniche spirituali di ripresa, di guarigione delle anime che hanno bisogno”* (Udienze 1970, 1972, 1973).

**La storia del Collegamento Mariano Nazionale (CMN)**, che nel 1968 si dà uno statuto proprio, rivisto poi nel 1973 per meglio rispondere alle indicazioni cristologiche ed ecclesiologiche del Vaticano II, è ricca di meriti. Basti pensare:

- 1) alle settimane di studi mariani, nate da principio per il solo clero, ma aperte dal 1972 anche a religiose e laici;
- 2) ai Convegni dei Rettori dei Santuari Mariani d’Italia, iniziati – come si diceva – nel 1965 allo scopo di offrire indicazioni dottrinali e pastorali per lo svolgimento della missione specifica dei Rettori;
- 3) alle tendopoli nazionali mariane per i giovani, ideate nel 1974 a Messina, durante la XIV Settimana di Studi Mariani;
- 4) alla Unione Redazionale Mariana (URM);
- 5) alla *“peregrinatio”* della Madonna di Fatima, celebrata nel 1959 nei capoluoghi di provincia, in preparazione alla consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria. Anzi, come già si accennava, il Collegamento fu pensato nel 1959 proprio a conclusione e in continuità con quel pellegrinaggio, in cui era emerso ancora una volta con assoluta evidenza il ricchissimo potenziale di devozione mariana della nostra gente.

Un ultimo segmento di tale storia credo vada qui ricordato. L’8 Dicembre 1953, a cura dell’Opera Madonna del Divino Amore, usciva il numero unico della rivista *“La Madonna”*, periodico ufficiale per gli Atti del Comitato dell’Anno Mariano del 1954. Al termine dell’Anno Mariano, **la rivista “La Madonna”** continuerà a diffondersi tra i fedeli e quando poi, nel 1959, nacque a Roma il Collegamento Mariano Nazionale, la rivista cominciò ad essere il periodico dello stesso Collegamento.

**La seconda stagione storica del Collegamento Mariano Nazionale** inizia sul finire del 1996, quando si avverte la necessità di imprimere al Collegamento, e quindi ai Santuari italiani, una più decisa *“svolta pastorale”*. Per meglio rispondere alle sollecitazioni del Concilio Vaticano II, era evidente, infatti, che i Santuari non potevano continuare ad essere semplici luoghi di devozione; erano sollecitati a divenire ambienti privilegiati di crescita spirituale, di maturazione e di

responsabilità, e ciò mediante una pastorale profondamente rinnovata e incisiva, inserita a pieno titolo nel cammino pastorale della Chiesa universale e, in particolare, di quella italiana.

E' da questa *“svolta pastorale”* che nasce appunto, nel 1996, **l'attuale Collegamento Nazionale Santuari (CNS)**, che senza rinunciare allo spirito mariano che animava il Collegamento Mariano Nazionale, amplia di fatto il suo raggio di azione a tutti i Santuari Italiani.

Fedele alla sua missione, sin da principio, il nuovo Collegamento ha cercato di sintonizzarsi con i progetti della Chiesa italiana, affrontando di volta in volta i problemi pastorali legati alla famiglia, alla parrocchia, all'accoglienza dei poveri, alle sfide più scottanti del momento. Tali questioni hanno occupato annualmente giornate di riflessione e di discussione comunitaria sotto la guida di esperti biblisti, liturgisti, catecheti, operatori di pastorale... giornate nelle quali sono state delineate nuove prospettive, tracciati itinerari diversi e create nuove sensibilità. Una funzione insostituibile hanno svolto, in tal senso, gli annuali **Convegni Nazionali dei Rettori e degli Operatori dei Santuari Italiani**, della cui serie l'attuale Convegno è il cinquantacinquesimo. La pubblicazione dei loro atti, in particolare, ha consentito ad un pubblico molto più vasto di quello dei semplici partecipanti di confrontarsi con le tematiche di volta in volta dibattute, e costituisce ancora oggi una formidabile ed insostituibile *“biblioteca”* per chi voglia comprendere quale sia la natura e la funzione propria di un Santuario.

Fin qui la storia. Passiamo ora allo specifico del nostro incontro: **lo Statuto e le sue modifiche.**

**Lo Statuto del Collegamento Nazionale Santuari**, redatto nel 2009, viene approvato ufficialmente dalla Congregazione per il Clero nel 2012 ed è rimasto in vigore fino al 17 Maggio 2021, giorno in cui è entrato in vigore il nuovo Statuto approvato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, nostro nuovo dicastero di competenza.

La sua modifica (già contemplata nell'articolo 12, che recitava così: *“Eventuali modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio direttivo, che decide a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto, ed entrano in vigore dopo la ratifica dell'Autorità Ecclesiastica”*, che fino al 2017 era la Congregazione per il Clero) è stata preceduta da un intenso lavoro del Consiglio Direttivo, che al tema ha praticamente dedicato tutti gli incontri di questo periodo in cui siamo stati costretti, a motivo della pandemia, a sospendere le nostre consuete

attività, prima fra tutte il già programmato Convegno Nazionale che avrebbe dovuto svolgersi a Varese nel Novembre del 2020.

A rendere opportune le modifiche che ora brevemente vado a presentare è stata la necessità – come sottolineato dal nostro Presidente – di *“aggiornare, migliorare e modificare in alcune parti il testo dello Statuto, assimilando gli ultimi documenti emanati dal Sommo Pontefice, in particolare modo Sanctuarium in Ecclesia”*, nonché quella di affiancare al testo dello Statuto stesso un *“regolamento interno”* che disciplini meglio le votazioni dell’Assemblea Generale ed i ruoli rispettivamente del Delegato Regionale e del Coordinatore Interregionale, figura quest’ultima del tutto assente nello Statuto precedente.

Come rilevato dal Presidente, un impulso di fondamentale importanza a tale lavoro è certamente venuto dalla lettera apostolica in forma di *“motu proprio”* di Papa Francesco *“Sanctuarium in Ecclesia”* dell’11 Febbraio 2017, che - non vi sembri esagerato - costituisce quasi un atto di *“rifondazione”* dei nostri Santuari.

In essa distinguerei due livelli: uno strettamente canonico o giuridico, l’altro squisitamente pastorale. Al primo livello, quello canonico, il documento stabilisce una novità di non poco conto: **le competenze sui Santuari vengono trasferite d’ora in poi al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione**, al quale spetteranno in avvenire diversi compiti, dall’erezione di Santuari internazionali e l’approvazione dei rispettivi statuti alla *“promozione di incontri nazionali ed internazionali per favorire un’opera comune di rinnovamento della pastorale della pietà popolare e del pellegrinaggio”*, dalla vigilanza pastorale alla valorizzazione culturale ed artistica dei Santuari.

Nella novità *“canonica”* è già insita, però, anche la novità pastorale, ovvero il secondo livello al quale accennavo prima e che motiva la stessa scelta giuridica: **d’ora in poi il Santuario andrà pensato principalmente come un luogo ed uno strumento di evangelizzazione**, meglio ancora come un luogo dove il Popolo di Dio si fa *esso stesso* soggetto di evangelizzazione e di attività missionaria attraverso le varie espressioni di quella che solitamente chiamiamo *“pietà popolare”*.

A quel che mi è dato di capire, infatti, è **l’evangelizzazione** il vero filo rosso che unifica l’intero magistero di Papa Francesco, la sua preoccupazione costante, la sfida più urgente che, a suo giudizio, questo nostro tempo lancia alla Chiesa. In tal senso, l’esortazione apostolica *“Evangelii gaudium”* può essere interpretata come una sorta di documento programmatico dell’intero

pontificato, come forse lo fu a suo tempo la “*Evangelii nuntiandi*” per il pontificato di Papa Paolo VI.

La “*rifondazione*” che il Papa richiede ai nostri Santuari è tutta qui: entrare, secondo il nostro specifico, nel nuovo e grande lavoro di *evangelizzazione* che vede coinvolta oggi la Chiesa, utilizzando le nostre “*armi proprie*”, ovvero la spinta missionaria ed evangelizzatrice che è insita nella pietà popolare. Parafrasando, potremmo dire che il Santuario, già chiamato dopo il Concilio a diventare da semplice *luogo di devozione* a *luogo di cura pastorale*, è chiamato oggi a farsi *luogo di evangelizzazione*, o meglio luogo dove il popolo di Dio evangelizza se stesso per mezzo della sua stessa devozione, quella che sulla scorta del Documento di Aparecida del 2007 il Papa stesso non esita a definire “spiritualità” o addirittura “mistica” popolare.

Mi sembra essere questo il senso del cammino sin qui svolto dai nostri Santuari e dal CNS: dalla *devozione* alla *cura pastorale* e da questa alla *evangelizzazione*. E il tutto, non nella dinamica della sostituzione di una cosa all'altra, bensì in quella della integrazione di una cosa con l'altra, il che significa che i nostri Santuari da oggi in poi saranno contemporaneamente *luoghi di devozione*, *luoghi di cura pastorale*, *luoghi di evangelizzazione*.

Non meraviglia allora che le **Finalità** della nostra Associazione siano state riviste proprio alla luce della “*Sanctuarium in Ecclesia*” e dell'impegno in ordine alla evangelizzazione che essa richiede ai nostri Santuari, come ben testimoniano le note che accompagnano l'**articolo 2**.

Nel dettaglio, il nuovo Statuto indica come finalità dell'Associazione:

- 1) **contribuire all'opera di evangelizzazione della Chiesa** (termine del tutto assente nel precedente Statuto);
- 2) sostenere il cammino di fede dei credenti;
- 3) favorire l'aggiornamento costante dei Rettori e degli Operatori dei Santuari;
- 4) promuovere iniziative pastorali comuni;
- 5) coordinare e sostenere le attività dei Santuari.

Qualche novità contempla anche l'**articolo 3** del nuovo Statuto, dedicato alle **Attività dell'Associazione**. Alle attività già previste dallo Statuto precedente, infatti, ne viene aggiunta una nuova (il punto d), desunta anch'essa dalla “*Sanctuarium in Ecclesia*”: la programmazione di “*seminari di studio per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei beni culturali inerenti ai Santuari e la promozione di iniziative culturali a sostegno dell'evangelizzazione*”. Sullo sfondo, come si diceva, il *motu proprio* di Papa Francesco, che assegna al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione proprio “*la valorizzazione culturale e artistica dei*

*Santuari secondo la “via pulchritudinis” quale modalità peculiare dell’evangelizzazione della Chiesa”. E’ stato, lo ricordiamo, il tema del Convegno Nazionale di Matera del 2019, ed è la linea guida che deve motivare la valorizzazione culturale ed artistica dei nostri Santuari: la cultura e l’arte ci interessano non per se stesse, ma come strumenti anch’esse di evangelizzazione. Evangelizzare attraverso la pietà popolare; evangelizzare attraverso l’arte. In ogni caso, il fine è sempre lo stesso: evangelizzare!*

L’**articolo 4** preferisce parlare di “**adesione**” più che di “appartenenza” alla Associazione. Viene ribadito qui che possono aderire all’Associazione i Rettori dei Santuari italiani che condividano le finalità dell’Associazione stessa e che per diventare suoi “soci effettivi” sono richiesti il decreto di nomina a Rettore da parte dell’Autorità Ecclesiastica, l’iscrizione del Santuario al CNS ed il versamento della quota annuale. Una piccola novità si riscontra, invece, nel comma 5 a proposito dei cosiddetti “*soci onorari*”. Mentre, infatti, nel precedente Statuto potevano essere nominati dal Consiglio Direttivo “soci onorari” soltanto i Rettori emeriti, ovvero quanti avessero esercitato tale ministero per 40 anni, il nuovo Statuto prevede che il Consiglio Direttivo possa nominare “soci onorari” semplicemente i Rettori che hanno concluso il loro servizio (senza più una indicazione temporale), oltre che figure ritenute benemerite dall’Associazione. Viene ribadito comunque, in linea con il precedente Statuto, che i “soci onorari” partecipano alle attività dell’Associazione senza diritto di voto.

L’**articolo 5** è dedicato agli **Organi di governo**, ovvero all’Assemblea Generale, al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Riguardo all’**Assemblea Generale**, si ribadisce che essa è composta dai Rettori dei Santuari, soci effettivi dell’Associazione, o da *persone* da essi legittimamente delegate, mentre nel precedente Statuto la delega poteva avere per oggetto soltanto dei sacerdoti. Come nel precedente Statuto, all’Assemblea Generale spetta svolgere un’azione propositiva e consultiva, eleggere il Presidente ed i cinque membri del Consiglio Direttivo, approvare il bilancio annuale.

Riguardo al **Presidente**, invece, si registra nel nuovo Statuto qualche novità in più. Innanzitutto si specifica che **il mandato dura cinque anni** e che può essere riconfermato una seconda volta. In più, su richiesta esplicita del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, si chiarisce che qualora egli fosse impedito o decadde dal suo incarico di Rettore del Santuario, non si procederà ad una nuova elezione, ma subentrerà al suo posto, fino al termine del mandato, il membro del Consiglio Direttivo che ha ottenuto più voti, ovvero il Vice-Presidente. Infine, si ribadisce che è compito del Presidente **nominare il Segretario** (come, del

resto, già contemplava l'articolo 5 del precedente Statuto), ed anche **confermare i Delegati Regionali** (era così anche nello Statuto precedente) e **i quattro Coordinatori Interregionali**, figure assenti nel precedente Statuto. **La nomina del Tesoriere, invece, nonché quella del responsabile delle comunicazioni dell'Associazione, non saranno più di competenza del Presidente** (come prevedeva l'articolo 6 del vecchio Statuto), **bensì del Consiglio Direttivo** ed avverranno, ovviamente, per elezione.

Quanto al **Consiglio Direttivo**, la prima novità che balza evidente è la durata del mandato dei suoi membri, eletti dall'Assemblea Generale: non più un triennio, come era nello Statuto precedente, bensì **per un quinquennio**, e questo per uniformare la durata di tutti gli incarichi associativi, compreso – lo vedremo dopo – quello dei Delegati Regionali e dei Coordinatori Interregionali. Ugualmente, come già per il Presidente, il nuovo Statuto stabilisce che **i Consiglieri possano essere rieletti per un secondo mandato**, e non per due, come era nello Statuto precedente. Quanto, invece, alle **attività del Consiglio Direttivo**, a quelle già presenti nel vecchio Statuto ne vengono aggiunte due: 1) la predisposizione di eventuali Regolamenti interni dell'Associazione (cosa di cui non c'era traccia nel vecchio Statuto), che entreranno tuttavia in vigore previa autorizzazione dell'Assemblea Generale; 2) l'elezione del Tesoriere e del responsabile delle comunicazioni dell'Associazione, che nel vecchio Statuto era di competenza invece del Presidente.

Viene chiarito, infine, alla lettera f, che *“qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo fosse impedito o decada dal suo incarico di Rettore del Santuario, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti che hanno ottenuto più voti”*, norma del tutto assente nello Statuto precedente.

L'articolo 6 del vecchio Statuto, avente per oggetto le Nomine del Tesoriere e del responsabile delle comunicazioni dell'Associazione, scompare del tutto, essendo tale argomento già stato affrontato nell'articolo 5.

L'**articolo 6** del nuovo Statuto passa pertanto ad esaminare **il ruolo dei Delegati Regionali**, ai quali il vecchio Statuto dedicava l'articolo 7, e aggiunge ad essi anche i **Coordinatori Interregionali**, assenti nel vecchio Statuto.

Anche al riguardo occorre registrare qualche novità:

- 1) il nuovo Statuto parla dei Rettori *“di ogni Regione”* e non più anche di *“Zona/Regione”*, come era nello Statuto precedente, il che vuol dire che le attuali regioni ecclesiastiche che risultano composte da più regioni amministrative (vale a dire il Triveneto, il Piemonte-Valle d'Aosta e Abruzzo-Molise), d'ora in poi avranno un Delegato per ciascuna Regione amministrativa, così che la scelta del coordinatore

- interregionale sia più ampia e si favorisca un coinvolgimento di più Rettori nella vita dell'Associazione;
- 2) la durata della carica è uniformata a quella del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero per un quinquennio, e non più per un triennio;
  - 3) la rieleggibilità – indefinita nel vecchio Statuto – viene limitata ad un secondo mandato;
  - 4) viene chiarito, come già nei casi precedenti, che *“qualora un Delegato Regionale (o anche un Coordinatore Interregionale) decada dal suo incarico di Rettore del Santuario, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti”*;
  - 5) viene introdotta la figura del Coordinatore Interregionale: *“Tra i Delegati Regionali vengono eletti 4 Coordinatori Interregionali, per le regioni di Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud, così da favorire una maggiore coesione e sostegno a livello territoriale”*;
  - 6) si rimanda al Regolamento interno (da approvare oggi da parte dell'Assemblea Generale), per chiarire l'ufficio e le competenze tanto del Delegato Regionale quanto del Coordinatore Interregionale.

L'**articolo 7** (l'8 nel vecchio Statuto) tratta del **Segretario**. L'unica novità prevista dal nuovo Statuto è che possa avvalersi, nell'espletamento delle sue funzioni, di eventuali collaborazioni esterne.

L'**articolo 8** (il 9 del vecchio Statuto) tratta del **Tesoriere**. Qui nessuna novità, se non quella che si desume dall'articolo 5, comma 3: mentre in precedenza la nomina del Tesoriere era demandata al Presidente, ora, invece, è affidata, per elezione, al Consiglio Direttivo.

L'**articolo 9** (il 10 del vecchio Statuto) tratta dell'**Assistente Ecclesiastico**. Qui si registra una novità importante (oltre al cambio del titolo: da *“Consulente”* ad *“Assistente”*): mentre nel precedente Statuto si diceva: *“Il Presidente con il suo Consiglio può segnalare all'Autorità Ecclesiastica competente un Prelato, perché sia nominato Consulente Ecclesiastico dell'Associazione”*, ora, invece, **il generico Prelato diventa un Vescovo** e alla generica segnalazione da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo viene sostituita una vera e propria **nomina da parte del Dicastero competente della Santa Sede**, ovvero del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. In più, viene espressamente indicato che *“L'Assistente Ecclesiastico accompagna il cammino dell'Associazione partecipando alle sue*



*attività*”, una formula volutamente generica che tuttavia consente all’Assistente Ecclesiastico un raggio ampio di azione, che ne fa un punto di riferimento importante non solo per il Consiglio Direttivo, alle cui riunioni è previsto che partecipi senza diritto di voto, ma anche per l’intera Associazione. Il fatto, poi, che sia necessariamente un Vescovo, ricopre certamente la sua figura ed il suo ruolo di un valore aggiunto.

L’**articolo 10** (l’11 del vecchio Statuto) ha per tema la **Gestione Economica dell’Associazione**, formula certamente più ampia di quella utilizzata dal vecchio Statuto, che parlava, invece, di *“Mezzi di sostentamento”*. Oltre a questo, non si registrano qui cambiamenti sostanziali: si ribadisce che il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative annuali e da eventuali oblazioni dei soci e dei benefattori; che le attività finanziabili devono essere approvate dal Consiglio Direttivo; che l’Associazione non ha fini di lucro, né può svolgere attività commerciali; che le varie cariche statutarie sono esercitate a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi spese.

L’**ultimo articolo, l’11** (il 12 del vecchio Statuto), contiene le **Disposizione Finali**. Qui va registrata qualche novità:

- 1) innanzitutto, ai tre commi precedenti, se ne aggiunge un quarto, riguardante l’eventuale **Regolamento Interno dell’Associazione**, che dovrà essere **approvato dall’Assemblea Generale dei Soci** e quindi **“omologato” dal Dicastero competente della Santa Sede**;
- 2) mentre nel vecchio Statuto **le modifiche allo Statuto** stesso erano deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto ed entravano in vigore solo dopo la ratifica dell’Autorità Ecclesiastica competente, **d’ora in poi il Consiglio Direttivo sarà tenuto a presentare le eventuali modifiche statutarie all’Assemblea Generale per l’accettazione, prima che vengano sottoposte al Dicastero competente della Santa Sede per la debita approvazione**. Questo cambiamento, ovvero il passaggio all’Assemblea Generale, non solo risponde a quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico, ma anche corregge un *“vulnus”* di democrazia, in quanto rispetta maggiormente il carattere *“associativo”* del CNS, il cui primo organo di governo rimane l’Assemblea Generale, tanto più in questioni rilevanti come le eventuali modifiche statutarie;
- 3) anche l’eventuale **Scioglimento dell’Associazione** rimane in capo all’Assemblea Generale, che delibererà a maggioranza assoluta dei presenti (nel vecchio Statuto,

invece, con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto). La decisione dell'Assemblea, però dovrà essere ratificata dal competente Dicastero della Santa Sede, al quale spetterà anche indicare a quali istituzioni analoghe devolvere gli eventuali beni dell'Associazione, fatti salvi i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti.

Nessuna novità, invece, per quanto attiene alla **Interpretazione delle norme statutarie** (comma 2): in caso di dubbi interpretativi, si farà riferimento al Codice di Diritto Canonico e a quanto previsto dal Codice Civile in materia di Associazioni.

Allo Statuto vero e proprio si accompagna un **Regolamento Interno**, il cui scopo è di meglio precisare alcuni aspetti particolarmente rilevanti nella vita dell'Associazione.

In verità, già il vecchio Statuto del 2012 allegava al testo un Regolamento concernente le votazioni nell'Assemblea Generale. Concepito inizialmente soltanto per l'Assemblea Generale di Ottobre 2012, esso ha di fatto regolamentato anche le elezioni successive, fino ad oggi.

Nella nuova stesura che oggi viene proposta all'approvazione dell'Assemblea Generale, il Regolamento Interno consta di **tre capitoli**, dedicati rispettivamente:

- 1) alle votazioni dell'Assemblea Generale;
- 2) alla figura del Delegato Regionale;
- 3) alla figura del Coordinatore Interregionale.

Riguardo alle **votazioni dell'Assemblea Generale**, non v'è da registrare alcuna novità di rilievo. Le norme che seguiremo per la votazione di domani sono, pertanto, le stesse che abbiamo seguito finora. In sintesi:

- 1) sono elettori ed eleggibili unicamente i Rettori iscritti al CNS; in caso di assenza, è previsto che possano delegare per iscritto un collaboratore, anche se non presbitero;
- 2) il Presidente viene eletto con maggioranza qualificata dei due terzi dell'Assemblea; se dopo il secondo scrutinio nessun candidato ha raggiunto la maggioranza qualificata, si procede nei successivi scrutini con maggioranza assoluta (metà più uno);
- 3) per l'elezione dei Consiglieri, restano eletti i cinque Rettori che hanno raccolto il maggior numero di preferenze;
- 4) il primo dei Consiglieri eletti detiene la carica di Vice Presidente.

Totalmente nuovi sono invece i capitoli dedicati al Delegato Regionale e al Coordinatore Interregionale. Nel corso degli anni, infatti, è emerso sempre più chiaramente come il vero lavoro del Collegamento si svolga a livello regionale e, di conseguenza, come sia di fondamentale importanza che ogni regione, per il tramite del proprio Delegato, collabori con il Consiglio Direttivo Nazionale per l'attuazione dei programmi dell'Associazione.

Riguardo al **Delegato Regionale**, in particolare, viene stabilito quanto segue:

- 1) è eletto dall'Assemblea Regionale dei Rettori iscritti al CNS a maggioranza semplice, resta in carica cinque anni e può essere rieletto per un secondo mandato;
- 2) in sua assenza, il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale, nominerà, tra i Rettori della Regione in questione, un "*incaricato regionale ad tempus*";
- 3) sentito il parere dell'Assemblea regionale, il Delegato Regionale potrà avvalersi della collaborazione di un vice o di un segretario, che potranno essere scelti anche tra gli operatori pastorali;
- 4) i suoi compiti saranno: a) promuovere, almeno due volte l'anno, assemblee o convegni regionali; b) favorire nuove adesioni al CNS; c) relazionarsi con il Vescovo incaricato per i Santuari della propria Conferenza Episcopale Regionale; d) confrontarsi con il Coordinatore Interregionale; e) partecipare, oltre che al Convegno Nazionale, agli incontri tra il Consiglio Direttivo Nazionale e i Delegati Regionali; f) aggiornare, con apposita scheda conoscitiva, l'elenco dei Santuari della Regione.

In una sola parola, direi che il Delegato Regionale è il vero "*motore*" del CNS a livello regionale ed il "*trait d'union*" con l'Associazione, la quale vive nella misura in cui opera concretamente nelle singole regioni. In questo senso, il Collegamento Nazionale non è, in realtà, che un *Collegamento tra le Regioni!*

Ed è proprio per meglio esprimere questa dimensione regionale o territoriale, che si è ritenuto opportuno affiancare ai Delegati Regionali anche la figura di un **Coordinatore Interregionale**, che si confronti con i Delegati Regionali per tutto ciò che attiene alle problematiche inerenti la promozione e lo sviluppo del CNS nella propria area geografica di appartenenza.

In particolare il Regolamento stabilisce:

- 1) **le aree geografiche** del Paese sono così suddivise: Nord-Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria); Nord- Est (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto

- Adige, Veneto ed Emilia Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna), Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia);
- 2) il Coordinatore Interregionale è eletto dall'Assemblea dei Delegati Regionali dell'area geografica di appartenenza a maggioranza semplice, resta in carica cinque anni e può essere rieletto per un secondo mandato;
  - 3) in caso di sua assenza, spetta al Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale, nominare un "*Coordinatore Interregionale ad tempus*";
  - 4) i suoi compiti saranno promuovere percorsi pastorali condivisi tra i Delegati Regionali dell'area geografica di appartenenza e, come già si diceva, confrontarsi con loro sulle problematiche comuni e su tutto ciò che possa promuovere lo sviluppo del CNS nella propria area geografica.

Fin qui i testi: da presentare semplicemente, quelli relativi allo Statuto; da approvare, invece, da parte dell'Assemblea, quelli relativi al Regolamento Interno.

Vorrei concludere soltanto ricordando a me stesso e a voi che i testi (Statuti, Regolamenti, Costituzioni, Decreti, Codici...) sono necessari, ma non certo sufficienti. Le idee, lo sappiamo, camminano sulle gambe delle persone, per cui prima dei testi vengono le persone: prima dei catechismi vengono i catechisti, prima delle regole religiose vengono i religiosi e le religiose, prima dello Statuto o del Regolamento Interno del CNS vengono i Rettori dei Santuari, la loro passione, il loro impegno, il loro personale ed insostituibile cammino di conversione e di santificazione.

Aggiornare lo Statuto o il Regolamento è stata la cosa più semplice; farci santi ed aiutare chi frequenta i nostri Santuari a farsi santo è la cosa più complessa, ma anche l'unica veramente necessaria.

Grazie!